Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° **ROMA - Sabato, 19 gennaio 1929 - ANNO VII** **Numero 16**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

Ministero delle finanze: Tariffe d'estimo approvate dalla Commissione censuaria centrale per i comuni di Carasco, Chiavari, Lavagna, Portofino e San Rufino di Leivi della provincia di Genova.

(741)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 239.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3038.
Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La doppia Croce Rossa è considerata, a tutti gli effetti, emblema della lotta contro la tubercolosi.

Art. 2.

L'emblema della lotta contro la tubercolosi, conforme al modello annesso alla presente legge, è formato da un'asta verticale e da due trasversali ad essa perpendicolari di larghezza uguale e costante e terminanti con cuspide triangolare di uno di base per un mezzo di altezza. L'asta verticale, quella orizzontale superiore e quella orizzontale inferiore sono rispettivamente della lunghezza pari a tredici, sei e sette volte la larghezza delle dette aste, sempre comprese le cuspidi triangolari.

L'asse della traversa orizzontale superiore e quella dell'asta orizzontale inferiore distano rispettivamente dalla punta della cuspide superiore dell'asta verticale di una lunghezza pari a tre e cinque volte e mezza la larghezza delle aste.

Art. 3.

E' consentito l'uso dell'emblema della lotta contro la tubercolosi alle associazioni ed enti legalmente riconosciuti, che svolgano una attività antitubercolare.

Per le associazioni e gli enti che svolgano comunque una attività antitubercolare, ma che non siano legalmente riconosciuti, l'uso dell'emblema della lotta contro la tubercolosi è subordinato a speciale autorizzazione del Ministro per l'interno.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 10,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(In rosso).

Numero di pubblicazione 240.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3193.

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata fino al 31 dicembre 1928 con l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, è prorogata sino al 31 dicembre 1933.

Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1933:

a) il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, entro il quale può essere protratta con decreto del prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) i termini di cui agli articoli 118 e 120 del suddetto testo unico, già prorogati sino al 31 dicembre 1928 con l'articolo 2, lettera *c*), del citato R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, per l'esecuzione dei piani regolatori dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico medesimo, e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;

c) il termine di cui all'art. 173 del predetto testo unico relativo alla procedura di espropriazione, già prorogato al 31 dicembre 1928 con l'art. 2, lettera *d*), del ricordato R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, è prorogato al 30 giugno 1929 per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale e che non abbiano definito i loro rapporti con l'Unione edilizia nazionale stessa al 30 giugno 1928.

E' prorogato alla stessa data del 30 giugno 1929 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

Art. 4.

I devoluzionisti dell'Unione edilizia nazionale, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge ed intendano ottenere, dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione medesima, il rilascio della dichiarazione di rescissione dei contratti di devoluzione, do-

vranno far pervenire la relativa richiesta al predetto Ufficio entro il 30 marzo 1929, mediante biglietto postale raccomandato.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, possono essere iscritti negli elenchi degli aventi titolo all'assegnazione di case economiche e popolari nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 gli orfani di guerra che erano minorenni alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, sempre quando abbiano conservato domicilio e residenza nel Comune ove era domiciliato il padre, e nè essi nè la madre siano proprietari di case od abbiano diritti a mutuo od a contributo dello Stato.

Agli effetti della presente disposizione si considerano come proprietari di case o come aventi titolo a mutuo od a contributo anche coloro che comunque li abbiano ceduti od alienati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 241.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3192.

Autorizzazione di una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1928, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1928-29.

MAESTA',

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per il corrente esercizio, sono da inscrivere L. 19,000, per contributo governativo alla Scuola di lingua russa « Regina Elena », in Roma, e L. 25,000 per l'inizio dei lavori di escavazione dell'Anfiteatro romano di Arezzo.

Alle predette spese può provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva per gli imprevisti, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili lire 24,292,811;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 44,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 59-X. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	L.	19,000
Cap. n. 126-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per i lavori di escavazione dell'Anfiteatro romano di Arezzo e la sistemazione della zona relativa	»	25,000
	L.	44,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 242.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3216.

Approvazione del regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione e per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1928, n. 2751, concernente il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione e per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 160. — CASATI.

Regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione e per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 1.

La convocazione, in adunanza plenaria, del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di quello per le antichità e belle arti e la convocazione delle singole sezioni, o di più sezioni riunite, o dei Comitati esecutivi, sono disposte dal Ministro, che determina altresì gli affari da trattare.

L'avviso di convocazione deve contenere anche l'ordine del giorno della sessione rispettiva e deve essere comunicato ai singoli consiglieri, normalmente, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima adunanza.

Art. 2.

Ogni sezione, in caso di assenza o di impedimento del rispettivo presidente, può delegare uno dei suoi membri, tra gli intervenuti, a presiedere la seduta.

Art. 3.

Il presidente di ciascuno dei detti consessi affida lo studio preliminare dei singoli affari ad uno o più consiglieri, i quali riferiscono nell'adunanza verbalmente o per iscritto, secondo l'importanza dell'argomento, e curano l'estensione del parere che sarà stato definitivamente pronunciato.

Art. 4.

I membri dei predetti Consigli superiori possono richiedere al Ministro che siano sottoposti all'esame collegiale argomenti non compresi nell'ordine del giorno: se il Ministro accoglie la proposta, gli argomenti così indicati potranno formare oggetto di un ordine del giorno suppletivo.

Art. 5.

Ciascun consigliere, quando ritenga necessario esaminare personalmente gli atti relativi ad un determinato affare, può chiedere la sospensiva. In tali casi gli atti rimangono a disposizione dei consiglieri fino all'adunanza successiva.

Art. 6.

I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

Art. 7.

Le operazioni per il sorteggio dei membri, di cui all'articolo 14 del R. decreto 29 novembre 1928, n. 2751, sono compiute, per i componenti di ciascun Consiglio, dal presidente delle singole sezioni con l'assistenza del segretario.

Art. 8.

Ciascun Consiglio ha un suo ufficio di segreteria, cui è preposto un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, di grado non inferiore al 9°, prescelto dal Ministro.

Il capo della segreteria è il segretario del Consiglio. Egli, quando non possa intervenire alle adunanze delle sezioni o dei Comitati esecutivi o del Consiglio plenario, può essere sostituito da altro funzionario.

Il capo della segreteria è responsabile della redazione dei verbali delle adunanze, cura la raccolta e la custodia di essa, e compie tutti gli atti che sono necessari al buon andamento dell'ufficio.

Art. 9.

Il pagamento delle indennità ai componenti del Consiglio è effettuato su mandati di anticipazione al cassiere del Ministero della pubblica istruzione. La liquidazione relativa verrà fatta dal capo della segreteria, il quale firmerà i relativi ordini di pagamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 243.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. **3072**.

Rettifica dei contributi dovuti dai comuni di Carema e di Perloz in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai comuni del Piemonte in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto che a carico dei comuni di Carema e di Perloz furono liquidati rispettivamente i contributi annui di L. 4000 e di L. 6400;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1925, n. 332, per effetto del quale la frazione Ivery fu distaccata dal comune di Perloz ed aggregata al comune di Carema;

Veduto il prospetto delle variazioni avvenute nelle scuole classificate e provvisorie degli Enti sopradetti, in conseguenza della citata variazione territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi scolastici che i comuni di Carema e di Perloz, della provincia di Torino, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabiliti in L. 4000 e in L. 6400 col R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono variati rispettivamente in L. 4800 ed in L. 5600 per il periodo 14 marzo 1926-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, è rettificato, nella parte relativa ai comuni di Carema e di Perloz, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 91. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in esecuzione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 14 *marzo* 1926-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col Regio decreto 8-12-1927, n. 2776			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione dal 14-3-1926		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	PROVINCIA DI TORINO.						
1	Carema. . .	5	800	4,000	6	800	4,800
2	Perloz . . .	8	»	6,400	7	»	5,600
	Totale .	13		10,400	13		10,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 244.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 3076.

Rettifica del contributo dovuto dal comune di Montefontana in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1473, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai comuni della Venezia Tridentina in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nel comune di Montefontana: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Trento, dal quale si rileva che a carico del detto Comune fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Montefontana, della provincia di Bolzano, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabilito in L. 2400 col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1473, è ridotto a L. 1600 per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1473, è rettificato, nella parte relativa al comune di Montefontana, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 95. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 1-7-1926, n. 1473			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di BOLZANO.						
1	Montefontana	3	800	2,400	2	800	1,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 245.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 3073.

Rettifica dei contributi dovuti, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, da alcuni Comuni della Lombardia, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, col quale furono stabilite le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni della Lombardia, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i nuovi elenchi delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° aprile 1925 in alcuni dei predetti Comuni: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Milano, dai quali si rileva che per i Comuni in essi riportati fu stabilito un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati come nell'elenco stesso per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo specificati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 92. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 17-11-1927, n. 2605			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuola classificata legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuola classificata legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di BRESCIA.						
1	Provezze	2	400	800	3	400	1200
	II. — Provincia di COMO.						
1	Castiglione Olona . . .	6	400	2400	5	400	2000
	III. — Provincia di MILANO.						
1	Cornate d'Adda . . .	16	400	6400	14	400	5600
	IV. — Provincia di PAVIA.						
1	Mezzana Bigli . . .	9	400	3600	8	400	3200
2	Santa Maria della Versa	10	»	4000	9	»	3600
	Totali . . .	19		7600	17		6800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.
Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione **246**.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. **3074**.

Rettifica dei contributi dovuti dai comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2468, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni della Liguria, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che a carico dei comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara, come risulta dall'elenco annesso al citato R. decreto, furono rispettivamente stabiliti i contributi annui di lire 3200 e di lire 2000;

Veduto il R. decreto 18 aprile 1926, n. 790, col quale furono approvati il piano di delimitazione territoriale ed il progetto di separazione patrimoniale fra i comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara, in seguito al passaggio della frazione Veppo dal primo al secondo di detti Enti;

Veduto il progetto degli spostamenti avvenuti dal 1° gennaio 1926 nelle scuole classificate dai Comuni sopracitati in seguito alla suindicata variazione territoriale: prospetto compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi scolastici che i comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara, della provincia di Spezia, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabiliti in L. 3200 ed in L. 2000 col Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2468, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, sono rispettivamente variati in L. 2800 ed in L. 2400 per il periodo 1° gennaio 1926 - 31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 17 novembre 1927, n. 2468, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 93. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con Regio decreto 17-11-1927, n. 2468			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione dal 1°-1-1926		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I — PROVINCIA DI SPEZIA.						
1	Calice al Cornoviglio.	8	400	3,200	7	400	2,800
2	Rocchetta di Vara. .	5	»	2,000	6	»	2,400
	Totale . . .	13		5,200	13		5,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 247.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1929, n. 14.

Modificazioni al R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, è modificato, per la parte che riguarda le categorie II e III, nel modo seguente:

Categoria II.

1ª Presidente del Senato del Regno.

2ª Presidente della Camera dei deputati.

3ª Ministri Segretari di Stato.

4ª Sottosegretari di Stato.

5ª Ministri di Stato - Ministro della Casa del Re - Prefetto di Palazzo - Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re - Primo segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere della Corona d'Italia.

6ª Marescialli d'Italia - Grande Ammiraglio.

7ª Capo di Stato Maggiore generale.

8ª Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Categoria III.

1ª Primo presidente della Corte di cassazione - Presidente del Consiglio di Stato - Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente della Corte dei conti - Avvocato generale erariale.

2ª Ambasciatori di S. M. il Re - Governatori delle Colonie.

3ª Generali di armata - Ammiragli di armata - Generali comandanti designati di armata.

4ª Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

5ª Governatore di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 166. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 248.

REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 3210.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa Bianca », in Napoli.

N. 3210. R. decreto 27 settembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa Bianca », in Napoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 249.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3098.

Fusione delle Opere pie « Orfanotrofio maschile » e « Orfanotrofio femminile », in Codogno, in un unico ente denominato « Opera pia Orfanotrofi maschile e femminile ».

N. 3098. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Orfanotrofio maschile » e « Orfanotrofio femminile », in Codogno, sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Opera pia Orfanotrofi maschile e femminile », e viene approvato lo statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 250.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3099.

Fusione degli Ospedali civili « Umberto I » e « Vittorio Emanuele II », in Foggia, in un unico ente denominato « Ospedali riuniti Vittorio Emanuele II e Umberto I ».

N. 3099. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, gli Ospedali civili « Umberto I » e « Vittorio Emanuele II », in Foggia, sono fusi in unico ente sotto la denominazione di « Ospedali riuniti Vittorio Emanuele II e Umberto I », e viene approvato lo statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 251.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3100.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Tommasoli », in Mercatale, frazione del comune di Sassocorvaro.

N. 3100. R. decreto 9 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Tommasoli », in Mercatale, frazione del comune di Sassocorvaro, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1928.
Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il precedente decreto 30 marzo 1928 col quale fu autorizzata una emissione di detti buoni fruttiferi per L. 200,000,000;

Ritenuto che tale emissione comprende buoni nei tagli da L. 50,000, per 100 milioni, e da 500 e 1000 per gli altri 100 milioni;

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali venne autorizzata, con decreto 30 marzo 1928, una emissione di complessive L. 200,000,000 sono indicate nei seguenti articoli per ciascuno dei tre tagli da L. 50,000, 500 e 1000.

Art. 2.

Taglio da L. 50,000.

I buoni sono stampati in parte tipograficamente ed, in parte, in calcografia, su fogli di carta bianca filigranata delle dimensioni di millimetri 440 di lunghezza per 174 di altezza (comprese la matrice e la contromatrice, poste rispettivamente a destra ed a sinistra del titolo).

a) *La stampa del recto.* La parte stampata calcograficamente in colore nero-verde è compresa in una cornice rettangolare di millimetri 236 di lunghezza per 123 di altezza, a forma di fasci di foglie di lauro stilizzate. Essa è divisa in due parti distinte. Quella posta a sinistra forma un campo bianco di millimetri 107 per 50 riservato alla visione, per trasparenza, della figura in filigrana rappresentante, in chiaro scuro, l'antica statua della Vittoria di Ostia. Nella parte destra è inserita una cornice a contorno rettilineo, racchiudente una decorazione a linea bianca che si sviluppa verso il campo interno a guisa di panneggiamento riccamente stilizzato, formato da grandi motivi posti ai quattro angoli, collegati ad altri due motivi minori posti in basso ed in alto nella parte mediana della cornice. I quattro angoli portano ciascuno un rosone di forma rotonda a contorno ondulato con motivi pantografici a linea nera, sui quali campeggia, a caratteri bianchi, il numero 50,000 che rappresenta il valore del buono.

I motivi della cornice ornata creano, col loro contorno interno, un campo, a forma di elegante targa, che è occupata da un fondo stampato tipograficamente in verde chiaro, portante nella sua parte centrale una grande corona Reale, fiancheggiata a sinistra, dallo scudo di Savoia, ed a destra dallo scudo col Fascio Littorio sormontato dall'aquila romana.

Sul detto fondo è stampato calcograficamente, in nero ed a grandi caratteri romani, la leggenda « Cassa depositi e prestiti del Regno d'Italia » - « Buono annuale fruttifero al portatore di lire cinquantamila », l'indicazione delle date di emissione e di pagamento del buono e dell'ufficio emittente, la firma del presidente del Consiglio di amministrazione « Galli » e quella del direttore generale « Viti ». Sugli angoli, sinistro, in alto, e destro, in basso, è stampato il numero d'ordine del buono; e sugli angoli opposti è stampata la parola « Serie » e la lettera E. corrispondente al valore del buono stesso.

Su un apposito disco bianco, posto nella parte inferiore del fondo del titolo, è stampato il bollo a secco della Cassa depositi e prestiti con il nuovo emblema dello Stato.

Il titolo è affiancato da fascie di fondo stampate in verde chiaro alle quali è sovrapposta, in nero, la leggenda « Cassa depositi e prestiti » in caratteri corsivi maiuscoli. Esse servono ad uso tagliando, e separano il buono dalla matrice, a sinistra, e dalla contromatrice, a destra. La matrice e la contromatrice ripetono nel loro testo le leggende ed indicazioni del corpo del buono.

Tutto attorno alla parte stampata del titolo la carta porta una fascia filigranata in scuro, della lunghezza di millimetri 12, sulla quale emergono le leggende a filetto bianco « Buono fruttifero della Cassa depositi e prestiti » poste in alto ed in basso, nonchè il Fascio Littorio nei due lati destro e sinistro.

Sopra e sotto ciascun emblema del Fascio figurano quattro stelle a cinque punte a filetti bianchi e col centro scuro.

b) *La stampa del verso.* E' tipografica e si compone di un fondo a guilloche in verde chiaro sovrastampato di una cornicetta ornata che racchiude, ai quattro angoli, il valore 50,000 espresso in cifre, e nella parte centrale superiore il valore stesso espresso in tutte lettere a grandi caratteri maiuscoli tratteggiati; l'indicazione del numero del vaglia e della quietanza; delle firme del controllore centrale e del cassiere, del timbro ad umido dell'ufficio che rilascia il buono. La detta cornice e le leggende incluse sono stampate in verde scuro.

La stampa del verso ha, nella sua parte destra, uno spazio bianco che combacia con quello, anche bianco, risultante, a sinistra, sulla stampa del recto, riservato, come è stato detto, alla visione della figura in filigrana.

Lungo il lato destro della cornicetta del verso è stampato, in piccoli caratteri bastoncino, la leggenda « Officina Gov. Carte-Valori Torino ».

Art. 3.

Taglio da L. 500.

Formato comprensivo dei margini centimetri 42 per 13.5 comprendenti la matrice, il buono e la contromatrice. Formato del buono, senza margini, centimetri 21.5 per 12.

Il sistema di riproduzione usato è litografico per il fondo del recto ed il verso, e tipografico per il fregio e le diciture.

Il tipo di carta usato è quella filigranata per cartelle al portatore del Prestito Nazionale 4.50 e 5 per cento di gr. 88 al mq.

La filigrana è costituita da greche alternate da linee ondulate; colore della carta: bianco.

Il buono è formato di una parte centrale con fondo, cornice e diciture; di due parti laterali: matrice quella sinistra, e contromatrice quella destra.

La matrice porta in testa la indicazione « Matrice », il numero progressivo e la serie. Sotto proseguono le diciture « Cassa depositi e prestiti del Regno d'Italia » su tre righe, « Buono annuale fruttifero - al portatore - di lire cinquecento » su tre righe, e in carattere corsivo « Emesso il . . . . dal . . . . pagabile a vista ad un anno data di emissione ». La contromatrice differisce dalla matrice solo per avere in testa la indicazione « Contromatrice ».

Dividono la matrice e la contromatrice dalla parte centrale, due souches con la dicitura « Cassa depositi e prestiti » « del Regno d'Italia » intrecciate e sovrapposte su di un fondino ondulato. Il buono è costituito da un fondo

ondulato incrociato con un grisé orizzontale sovrapposto, che sporge leggermente dalla cornice del buono propriamente detto; nel centro, in basso, è lasciato un disco bianco per il bollo.

La cornice ha un motivo ornamentale ripetuto in positivo e negativo alternativamente; nell'interno, e lateralmente a destra, lo stemma Sabaudo ed a sinistra quello del Littorio con cornucopie in alto ed in basso, il tutto su fondo guillochés.

Le diciture « Cassa depositi e prestiti - del - Regno d'Italia », su tre righe, sono in caratteri vuoti. Dopo una linea di chiusura, su altre due righe prosegue la dicitura « Buono annuale fruttifero al portatore - di lire » in carattere pieno e su di un'altra riga il valore « Cinquecento » in carattere vuoto riempito da grisé. In carattere corsivo su due righe la dicitura prosegue « emesso il . . . . dal . . . . pagabile a vista ad un anno data di emissione ».

In fondo a sinistra ed a destra vi sono firme: a sinistra « Il presidente del Consiglio di amministrazione - Galli », a destra « Il direttore generale - Viti ».

Ai quattro angoli interni, alternati, vi sono segnati il numero progressivo e la serie. Nel rovescio del buono è ripetuto il medesimo disegno del davanti in negativo. Nel mezzo la scritta « Lire cinquecento » ed ai quattro angoli interni il valore « 500 » sono riprodotti in caratteri vuoti riempiti da grisé. Nella parte inferiore vi è la dicitura

« Rilasciato . . . . { Vaglia N. . . . . / Quietanza N. . . . . . } » a

sinistra ed a destra il posto per le firme: a sinistra « Il controllore centrale — o il capo della sezione » a destra « Il cassiere ».

La colorazione è camoscio per il fondo, bleu scuro per i fregi e nero per le diciture.

Nel rovescio il fondo è grigio-bleu con diciture in nero. I fondi sono stampati con inchiostri litografici, il rimanente con inchiostri tipografici.

Art. 4.

Taglio da L. 1000.

Il valore 1000 in cifre ed in lettere sostituisce dappertutto quello di cinquecento del taglio precedente.

La colorazione è carnicino per il fondo, bruno bronzo, per i fregi, e bistro per le diciture.

Nel rovescio il fondo è paonazzo con diciture in nero.

Tutti gli altri elementi della descrizione tecnica sono uguali a quelli di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

(115)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Antonio Schirato a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Vicenza;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Antonio Schirato a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Vicenza.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(295)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1929.

Valutazione delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli per il 1° trimestre 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli, nel quarto trimestre 1928, è risultato di L. 428.29;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui durante il 1° trimestre 1929;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1929 e con effetto dal 1° gennaio 1929, saranno accettate al prezzo di L. 478.29 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Rosbock.

(296)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Düsseldorf (Colonia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Düsseldorf alla dipendenza del Regio consolato generale in Colonia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(297)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Cadice (Siviglia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Cadice alla dipendenza del Regio consolato in Siviglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(298)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emilio Pollich fu Antonio, nato a Trieste il 15 novembre 1902, e residente a Trieste, via S. Marco, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Pollich è ridotto in « Polli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Rosina Pollich nata Argentini fu Giovanni, nata il 6 luglio 1902, moglie;
2. Giuseppe di Emilio, nato il 18 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(144)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Teodoro Pranner fu Teodoro, nato a Trieste il 24 aprile 1897, e residente a Trieste, via Giulia, 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Pranner è ridotto in « Piani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(147)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Prinz (Primec) fu Francesco, nato a Zemon di Sotto il 20 aprile 1872, e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro, 125, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Primeri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Prinz (Primec) è ridotto in « Primeri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Elisabetta Prinz (Primec), nata Skvarca fu Giuseppe, nata il 19 ottobre 1883, moglie;
2. Elisabetta di Antonio, nata il 5 novembre 1904, figlia;
3. Paolina di Antonio, nata il 2 febbraio 1907, figlia;
4. Rodolfo di Antonio, nato il 18 luglio 1909, figlio;
5. Emilia di Antonio, nata il 23 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(148)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Jolanda Potokar in Cordovado di Riccardo, nata a Trieste il 13 marzo 1904, e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Riviera »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Jolanda Potokar in Cordovado è ridotto in « Riviera ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(145)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Potokar di Riccardo, nato a Trieste l'8 luglio 1907, e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riviera »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Potokar è ridotto in « Riviera ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(146)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Prodan di Giovanni, nato a Colmo (Istria) il 4 novembre 1885, e residente a Trieste, via dei Porta, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prodani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Prodan è ridotto in « Prodani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Prodan nata Fratnik di Andrea, nata il 15 dicembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(149)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Radacich di Giuseppe, nata a Trieste il 27 aprile 1897, e residente a Trieste, via del Seminario, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Radacich è ridotto in « Radi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario di Antonia, nato il 18 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(150)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Raicich di Spiridione, nato a Trau (Dalmazia) il 12 settembre 1875 e residente a Trieste (Androne S. Lorenzo, 2), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Raicich è ridotto in « Raggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Raicich nata Anselin di Antonio, nata l'11 gennaio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(151)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Venceslao Ros fu Giov. Battista, nato a Crauglio il 6 giugno 1891 e residente a Trieste, via S. Sergio, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Venceslao Ros è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Ros nata Miazzi di Giovanni, nata il 1° ottobre 1891, moglie;
2. Mario di Venceslao, nato il 7 febbraio 1920, figlio;
3. Sergio di Venceslao, nato il 16 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(152)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Schemitsch fu Matteo, nato a Reinthal il 18 luglio 1882 e residente in Trieste, Chiarbola via Cancellieri, 113, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Schemitsch è ridotto in « Semi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Schemitsch nata Schemitsch fu Giovanni, nata il 3 maggio 1887, moglie;
2. Rodolfo di Federico, nato il 22 febbraio 1919, figlio;
3. Federico di Federico, nato il 4 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(155)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Iole Sencig fu Giovanni, nata a Trieste il 31 dicembre 1886 e residente a Trieste, via G. Boccaccio, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamenti in « Senci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iole Sencig è ridotto in « Senci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(156)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Beatrice Rothenaisler fu Carlo, nata a Lissa il 17 ottobre 1893 e residente a Trieste, via della Tesa, 61, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Beatrice Rothenaisler è ridotto in « Rossini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica della Laguna di Lesina, in provincia di Foggia.

Con R. decreto 6 dicembre 1928 registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1929 al registro n. 1, foglio 20, è stato costituito il Consorzio per la bonifica della Laguna di Lesina, in provincia di Foggia, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: dott. Vincenzo Chirò, avv. Attilio Doria, avv. Domenico Galante, marchese Luigi De Luca, ing. Antonio Pepe, ing. Alfonso Piccirella e duca Carlo Calvello.

(303)

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Massarosa, in provincia di Lucca.

Con decreto 15 gennaio 1929, n. 367, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Massarosa, con sede in Massarosa, provincia di Lucca, deliberato all'unanimità l'8 gennaio 1928 dall'assemblea generale dei consorziati.

(304)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 30.858 del registro generale e n. 22 del volume 268 del registro dei marchi, trascritto il 16 maggio 1925 al nome della Società anonima Egidio Galbani, di Melzo (Milano), e compreso nell'elenco n. 9-10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 giugno 1928, n. 150, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dall'interessata con dichiarazione del 6 agosto 1927, debitamente autenticata dal notaio dott. Pietro Allocchio, a Milano, e ivi registrata il 10 agosto 1927, n. 196, vol. 3124 atti privati.

Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore: A. IANNONI.

(302)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Civita Campomarano e di Roccavivara, in provincia di Campobasso, con decreto in data 15 gennaio 1929-VII, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(300)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 15.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.70	Belgrado	33.65
Svizzera	367.67	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.685	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.665	Norvegia	5.10
Spagna	312.15	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	70.625
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.097	Consolidato 5 %	81.15
Dollaro Canadese	19.015		
Oro	368.48	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 19ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 % netto.

Si notifica che nel giorno di sabato 9 febbraio 1929-VII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 19ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 4280 sulle 243920 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1929 saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(305)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale « Olmitello ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 novembre 1928-VII, n. 133, la Società an. « Olmitello » è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Olmitello » l'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Barano d'Ischia (Napoli) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, dimensione e colore, comunemente usate per le acque minerali, e chiuse con tappo di sughero ricoperte con capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 285×130 stampate su carta bianca. Sul lato sinistro è delimitato con inquadratura rossa uno spazio di millimetri 126×50 sul quale sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica.

Analogo spazio è delimitato sul lato destro ed in esso sono inserite notizie sulla sorgente, sulle sue indicazioni e dosi, nonchè un cenno sui sali naturali ricavati dall'acqua. La parte centrale dell'etichetta è costituita da un rettangolo (mm. 135 x 118) a fondo color verde scuro avente al centro un disco di color grigio contornato in alto da fregi costituiti da foglie (color verde chiaro) e fiori (colori giallo e rosso). Sul disco sono impresse le parole « Acqua (a caratteri color verde scuro) Olmitello » (grandi caratteri rossi con ombreggiatura bianca e filettatura rossa) ed al di sotto, su due righe a caratteri verde scuri, « Bicarbonato - Solfato - Sodica - Alcalina - Carbonica ».

La parte inferiore del disco è coperta di una targa con frange accartocciate di color gialletto sulla quale è scritto a caratteri rossi « Isola d'Ischia (Napoli) » e sotto, su quattro righe, a caratteri neri sono riportate le indicazioni terapeutiche dell'acqua. Sotto il rettangolo lungo il bordo inferiore dell'etichetta sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(301)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1925, registro n 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 270, col quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Milano;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Milano.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio istituto commerciale di Milano in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente autenticata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Milano.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dev'essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria del Regio istituto commerciale di Milano.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume alcuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di merito la Commissione terrà conto delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600 aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1400 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva agli effetti degli aumenti periodici l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(306)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.